

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORARTE

Art. 1)

E' costituita una associazione denominata:

"AGORARTE – Associazione culturale" L'associazione ha sede in 20047 Brugherio (Milano), Via Increa n. 70.

Art. 2)

L'associazione si propone di:

- valorizzare, promuovere, diffondere la cultura musicale, letteraria, scientifica e artistica in genere;
- organizzare corsi di istruzione e di educazione musicale, di formazione professionale e di perfezionamento, sia a livello nazionale che internazionale;
- promuovere e organizzare concerti, manifestazioni, ricerche, spettacoli, convegni, congressi, seminari, conferenze, incontri, mostre, concorsi e simili;
- promuovere e dare impulso a centri culturali e istituti di ricerca;
- coordinare e sostenere l'attività di quanti, persone o enti, già svolgono attività culturale e nei diversi campi dell'espressione artistica;
- promuovere attività ed iniziative tendenti alla formazione nel campo delle arti figurative, del teatro, delle lettere, delle scienze e tutto quanto concorra all'educazione culturale della persona;
- provvedere all'approvvigionamento di sussidi scolastici, e organizzare acquisti collettivi di articoli di cancelleria, di beni di consumo e di ogni altro articolo utile o necessario al compimento e al completamento degli studi musicali, artistici, letterari e scientifici;
- produrre, acquistare, vendere, diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive;
- gestire edifici scolastici, laboratori, circoli culturali, teatri, biblioteche, gallerie, discoteche e centri di ascolto, impianti per il tempo libero, mense;
- organizzare corrispondenze, scambi scolastici, mostre, viaggi di studio, feste, soggiorni e ogni altra attività parascolastica utile per l'approfondimento delle materie di studio e per la formazione socio-culturale;
- contribuire al miglioramento dei metodi di insegnamento della musica, per accrescerne l'efficacia, anche mediante l'uso di appropriati ausili didattici;
- adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro, al fine di consentire agli studenti pratiche pre-professionali, favorendo così il loro inserimento nel mondo del lavoro.

L'associazione nell'ambito dei propri servizi potrà aderire ad organismi europei e internazionali, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali. All'associazione potranno a loro volta aderire altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

L'associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento a Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché a università, conservatori di musica statali, accademie, istituti pubblici e privati, scuole di ogni genere e grado e enti che le affianchino per i servizi ad essi relativi.

Art. 3)

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli enti che presentino domanda di adesione.

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;
- i soci sostenitori;
- i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del Comitato Direttivo dell'associazione assimilare altri soci ai soci fondatori, in base alla valutazione del curriculum professionale, attribuendo loro le medesime prerogative.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi dal Comitato Direttivo, il quale decide liberamente in base alle norme del regolamento che sarà emanato.

Sono soci sostenitori coloro che versano somme superiori alla quota di associazione annuale stabilita per i soci fondatori. Sono soci ordinari personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione.

Spetta al Comitato Direttivo attribuire tale qualifica e determinarne le funzioni.

Art. 4)

Sono organi dell'associazione:

- il Comitato Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 5)

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da tre a undici membri scelti tra i soci fondatori.

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri integreranno il Comitato per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha cooptati se l'Assemblea dei Soci ne convaliderà la chiamata.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Comitato decadrà e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei proprio membri; in caso di parità prevale la tesi cui accede il Presidente.

Art. 6)

L'assemblea dei soci, composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da una persona eletta dall'assemblea stessa in caso di sua assenza. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi tra gli atti dell'associazione; ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea deve essere convocata entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio chiuso il precedente 31 dicembre.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo, e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un terzo dei soci, fondatori, ordinari o sostenitori.

Le convocazioni debbono farsi mediante invito ai soci in regola col pagamento della quota sociale, e ai soci onorari, con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.

L'invito dovrà essere spedito almeno venti giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci non morosi e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei soci e di almeno due terzi dei soci fondatori.

Art. 7)

Il Comitato Direttivo è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte ai terzi avendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Queste ultime due cariche potranno essere ricoperte da una stessa persona.

La rappresentanza legale dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Comitato Direttivo, ma per l'emissione di assegni e per il compimento di operazioni bancarie in genere la sua firma dovrà essere abbinata a quella del Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui spettanti sono devoluti al membro più anziano del Comitato Direttivo.

Art. 8)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dalle quote annuali dei soci, onorari esclusi;
2. dai beni materiali o immateriali che diverranno proprietà dell'associazione;
3. da ogni altra entrata e da qualsiasi conferimento da chiunque effettuato.

L'anno associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9)

I soci possono recedere dall'associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Comitato Direttivo e all'assemblea.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia alle quote versate.

In caso di comportamento di un socio che contrasti con il presente statuto o con l'eventuale regolamento dell'associazione nonché con le sue direttive, il Comitato potrà deliberarne l'espulsione dandone motivazione alla prima Assemblea.

Art. 10)

E' facoltà del Comitato Direttivo emanare un regolamento per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per singoli settori, territoriali o di attività.

Art. 11)

L'assemblea potrà nominare un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, con il compito di controllare la gestione dell'associazione predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

Art. 12)

Lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore e dei liquidatori nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno la metà dei soci ordinari e di almeno due terzi dei soci fondatori.

Art. 13)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia."